



CONSORZIO  
PER LO SVILUPPO  
INDUSTRIALE  
DELLA PROVINCIA  
DI MATERA  
via Trieste  
Centro Direzionale  
75100 Matera

C.S.I. Matera - Registro Ufficiale

Prot. Uscita del 09/06/2020

Numero: **0001147**

Classifica: **LP2**



## LETTERA DI INVITO

A PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTO DI CONTRATTO DI LAVORI DI IMPORTO  
PARI O SUPERIORE A € 150.000 E INFERIORE A € 350.000

(art. 36, comma 2 – lett. c, D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55)

**OGGETTO:** Gara per affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato con la Legge 14 giugno 2019 n. 55 per l'esecuzione degli *"Interventi di realizzazione del polo didattico per la formazione del personale da impiegare nel trasporto aereo"*

**CUP: I79B19000100001 – CIG: 8312619E31**

Codesta ditta, qualora interessata, è invitata a partecipare alla procedura negoziata per l'appalto in oggetto indicato, regolamentata dalla presente lettera di invito.

Il Responsabile del Procedimento è l'Ing. **Antonio Emidio Castelluccio** Tel. **0835.309241** e-mail: **antonio.castelluccio@csi.matera.it**, PEC: **csi.matera@pec.it**

Le operazioni di gara saranno espletate attraverso l'utilizzo della seguente piattaforma digitale: **<https://piattaforma.asmel.eu/>** (Motore di ricerca: **BY ASMEL TUTTOGARE**).

L'esito della procedura negoziata sarà disponibile sulla medesima piattaforma digitale.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione appaltante può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di partecipare e di trattare per sé o quale mandatario di operatori riuniti. *A tutela del principio di concorrenza è vietato il raggruppamento tra più operatori economici che siano stati invitati singolarmente alla presente gara.*

### **Art. 1- Oggetto dell'appalto e luogo e termini di esecuzione**

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati.

L'appalto non è suddiviso in lotti, secondo quanto previsto motivatamente nella determinazione a contrarre di cui all'art. 32 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato e coordinato con la Legge n. 55 del 14.06.2019 (Decreto sblocca cantieri). A tal proposito, richiamato l'art. 51, comma 1, secondo periodo, del d.lgs.

50/2016, si precisa che trattasi di appalto per il quale non ricorrono "parti di un lavoro o servizio generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti" (lotti funzionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. qq) del d.lgs. 50/2016), né uno "specifico oggetto di appalto da aggiudicare con separata e autonoma procedura, definito su base qualitativa, in conformità alle varie categorie e specializzazioni presenti o in conformità alle diverse fasi successive del progetto" (lotti prestazionali, come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. ggggg) del d.lgs. 50/2016).

Le specifiche tecniche e le eventuali condizioni particolari cui è sottoposta l'esecuzione dell'appalto sono riportate nel Capitolato speciale d'appalto.

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non possono presentare varianti in sede di offerta (*varianti progettuali*) alle specifiche tecniche, ai processi e alle condizioni generali descritte nel Capitolato speciale d'appalto. **Le varianti non sono autorizzate.**

Luogo di esecuzione: **Area industriale di Pisticci Scalo (MT) – via Pomarico**

Il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è fissato in giorni **90 (novanta)** continui e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

## Art. 2 – Importo a base d'appalto – categorie e classifiche - finanziamento

L'importo a base d'appalto è pari ad **€ 177.592,77**, (oltre IVA), di cui:

- **€ 170.530,10** per lavori "*a misura*" soggetti a ribasso;

- **€ 7.062,67** per costi della sicurezza non soggetti a ribasso.

Ai sensi dell'art. 61 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all'allegato "A" dello stesso D.P.R., i lavori sono classificati nelle seguenti classi e categorie:

Lavorazione	Categorie a D.P.R. 207/2010	Qualificaz. Obbligat. (si/no)	Importo (euro)	%	indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente Scorporabile (P/S)	Subappaltabile (SI/NO)
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	OG1	si	170.530,10	96,02	P	SI
COSTI DELLA SICUREZZA			7.062,67	3,98		
TOTALE			177.592,77	100,00		

Ai sensi dell'art. 105, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55, l'eventuale subappalto non può superare il quaranta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Le opere sono finanziate con **fondi di FSC 2014 – 2020 "Piano per il Mezzogiorno assegnazione di risorse ai Patti per il Sud"**

## Art. 3 – Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, con l'osservanza della disciplina di cui agli artt. 80 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

Alle aggregazioni di imprese e ai Gruppi Economici di Interesse Europeo (GEIE) si applicano, per quanto compatibili, le norme citate nella presente lettera di invito per i Raggruppamenti temporanei di impresa (RTI). Le quote di partecipazione nell'ambito del raggruppamento temporaneo di impresa (RTI) devono essere dichiarate dagli operatori economici raggruppati o raggruppandi in sede di presentazione dell'istanza di

partecipazione alla gara, per consentire alla Stazione appaltante di verificare immediatamente il possesso dei requisiti in capo ai singoli componenti del raggruppamento. Tali quote devono essere specificate in sede di registrazione al sistema AVCPass, per l'acquisizione del PASSOE.

In caso di raggruppamento già costituito, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, corrispondenti a quelle indicate nel contratto di associazione.

In caso di raggruppamento costituendo, nell'istanza di partecipazione devono essere precisate le quote di partecipazione della mandataria e delle mandanti, che dovranno corrispondere a quelle indicate nel contratto di associazione, quando verrà stipulato. La percentuale delle attività relative all'esecuzione dell'appalto imputabile ad ogni componente del raggruppamento o dell'aggregazione è da specificare, invece, nell'offerta.

Non sussiste obbligo di corrispondenza tra le quote di partecipazione al raggruppamento temporaneo riferite ai singoli concorrenti e le quote dagli stessi indicati in sede di offerta in relazione all'esecuzione dell'appalto. In caso di consorzi di cooperative e stabili e, analogamente, per le reti di imprese con personalità giuridica, l'indicazione per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorzio non indichi, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Qualora l'operatore economico che intenda partecipare alla gara si trovi in una delle particolari condizioni di ammissione previste dall'art. 110, commi da 3 a 5, del d.lgs. 50/2016 e:

- a. *abbia richiesto di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione dal giudice;*
- b. *sia stato ammesso alla procedura di concordato preventivo "in continuità aziendale" di cui all'art. 186-bis del r.d. n. 267/1942 e abbia ottenuto l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016;*
- c. *sia sottoposto a fallimento, ma il curatore fallimentare abbia per esso ottenuto l'esercizio provvisorio e l'autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, ai sensi dell'art. 110 del d.lgs. 50/2016,*

deve specificare la propria posizione nell'istanza di partecipazione, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inclusa nella stessa istanza, resa ai sensi dell'art. 47 del d.P.R. n. 445/2000.

Tutti gli elementi informativi richiesti sopra indicati possono essere resi dai concorrenti mediante dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, anche avvalendosi del **Modello A**, fatte salve le situazioni eccezionali nelle quali sia richiesta specifica documentazione, non sostituibile mediante dichiarazioni prodotte in autocertificazione.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. 50/2016 le dichiarazioni sopra indicate sono considerate come dichiarazioni indispensabili e essenziali, pertanto si applica l'istituto del soccorso istruttorio.

#### **Art. 4 – Requisiti di partecipazione**

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti (*generali e speciali*) minimi indicati nella sottostante tabella:

Requisiti di carattere generale	- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. 50/2016; - insussistenza delle cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione previste dalla legislazione nazionale.
Requisiti di idoneità professionale	- Iscrizione, per attività inerenti l'oggetto della procedura: nel Registro delle imprese presso la CCIAA o nel registro delle

(art. 83, comma 1- lett. a, d.lgs. 50/2016)	commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti ordini professionali. Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del d.lgs. 50/2016, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero, mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente (art. 83, comma 3, d.lgs. 50/2016).
Capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali (Requisiti di qualificazione per i lavori pubblici) (artt. 83, comma 2, e 84 d.lgs. 50/2016 e s.m.i)	<p>- Possesso dell'attestato di qualificazione per lavori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>categoria OG1 - classifica I</b></li> </ul> <p><i>In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese, le quote di partecipazione al raggruppamento, le quote di lavorazioni da eseguire e le quote di qualificazione devono rispettare i limiti di cui all'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010.</i></p>

In relazione al possesso dei requisiti, ai fini della partecipazione alla gara dei consorzi ordinari, dei gruppi europei di interesse economico e delle reti di imprese valgono le previsioni specificate in precedenza per i raggruppamenti temporanei di operatori economici.

I requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (*consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane*) e c) (*consorzi stabili*) del d.lgs. n. 50/2016, devono essere posseduti dagli stessi, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

Per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lett. c) (*consorzi stabili*) del d.lgs. 50/2016, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

#### **Art. 5 – Motivi di esclusione**

Gli operatori economici che intendono partecipare alla gara non si devono trovare in una delle situazioni indicate dall'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del d.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca cantieri) come motivo di esclusione dalle procedure di affidamento.

Tale condizione di insussistenza è configurabile come possesso dei requisiti di ordine generale, intesi come requisiti che consentono all'operatore economico di contrattare con le pubbliche amministrazioni.

In base a quanto previsto dall'art. 80, comma 6, del d.lgs. 50/2016, la Stazione appaltante esclude un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che esso si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 dello stesso art. 80.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016

L'insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80, comma 1 e 2, del d.lgs. 50/2016 deve essere riferita dall'operatore economico ai soggetti indicati nel comma 3 della stessa disposizione, in rapporto alla sua configurazione giuridica, nonché al suo assetto di rappresentanza e tecnico, dovendo tener conto che in

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera di invito, qualora l'operatore economico non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione non va disposta e il divieto previsto dall'art. 80, comma 1, del d.lgs. 50/2016 non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero per condanne per le quali è intervenuta la riabilitazione a fronte di pronuncia del giudice di sorveglianza in base all'art. 178 del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna con riconoscimento da parte del tribunale in base all'art. 676 del c.p.p. oppure decorso il termine di cinque anni o due anni, in base all'art. 445, comma 2, c.p.p. a seconda che si tratti di delitto o contravvenzione ovvero in caso di revoca della condanna medesima pronunciata dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.; qualora una o più delle situazioni precedenti non siano state formalizzate con i provvedimenti indicati oppure l'operatore economico non abbia certezza dell'intervenuta riabilitazione, dell'estinzione del reato o della revoca della condanna è necessario che lo stesso renda comunque la dichiarazione in ordine alla condanna a suo tempo intervenuta nei **Modelli B e C** ovvero nell'ambito del Documento di Gara Unico Europeo, per consentire alla Stazione appaltante la compiuta valutazione della sua situazione.

La sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, costituente causa di esclusione, è riferita ai soggetti che nell'assetto organizzativo e di rappresentanza dell'operatore economico sono annoverabili tra quelli individuati dal comma 3 dell'art. 80 del d.lgs. 50/2013. In relazione alla stipulazione del contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto oggetto della gara, la Stazione appaltante acquisisce l'informativa antimafia di cui all'art. 84, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011, nei termini previsti dagli articoli 91, 92, 93, 94 e 95 dello stesso decreto, per tutti i soggetti previsti dall'art. 85 del medesimo decreto. In relazione alla procedura di cui al precedente comma 2, verrà richiesto all'operatore economico che sarà individuato come aggiudicatario specifica dichiarazione sostitutiva in ordine ai soggetti per i quali richiedere l'informativa antimafia.

In relazione alla certificazione di regolarità fiscale, in caso di comunicazione con esito negativo da parte dell'Agenzia delle Entrate, la Stazione appaltante provvederà ad inoltrarla all'operatore economico interessato, il quale, ricorrendone i presupposti, potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, un'eventuale attestazione sostitutiva della comunicazione con esito negativo, rilasciata dall'Agente della riscossione competente.

A tal fine, l'operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell'Agente della riscossione competente che per il rilascio dell'attestazione sostitutiva si riferirà alla situazione dell'operatore economico medesimo alla data di elaborazione della richiesta originaria. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura. In relazione alla verifica della regolarità fiscale e di quella contributiva dell'operatore economico, i motivi di esclusione non sussistono quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. La formalizzazione dell'impegno a pagare si intende definita con l'approvazione della rateizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate o dell'ente previdenziale o dell'agente della riscossione.

#### **Art. 6 - Esame progetto e documentazione**

I documenti e gli elaborati di progetto a base dell'appalto sono visibili, presso la piattaforma digitale: <https://piattaforma.asmel.eu/> (Motore di ricerca: BY ASMEL TUTTOGARE).

E' previsto, **a pena di esclusione**, il rilascio dell'attestato di presa visione, previa prenotazione da inoltrare alla Stazione Appaltante mediante posta elettronica certificata (PEC), entro e non oltre il **25.06.2020**. La richiesta dovrà riportare un contatto telefonico del Legale Rappresentante del richiedente o un suo delegato nelle forme di legge.

Per informazioni in merito al sopralluogo: **Geom. Vincenzo Primo tel. 0835.309251 – 331.4371946**

Sarà cura della Stazione Appaltante convocare il richiedente per effettuare il sopralluogo.

#### **Art. 7 - Modalità e requisiti di partecipazione - documentazione da produrre**

Le richieste di informazioni dovranno pervenire, da parte dei concorrenti alla Stazione Appaltante, attraverso la piattaforma digitale: <https://piattaforma.asmel.eu/> (Motore di ricerca: BY ASMEL TUTTOGARE) entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **06.07.2020**.

I soggetti che, intendono partecipare alla procedura negoziata devono far pervenire attraverso la piattaforma digitale: <https://piattaforma.asmel.eu/> (Motore di ricerca: BY ASMEL TUTTOGARE) entro e non oltre le ore **13.00** del giorno **10.07.2020**, (indicati nell'apposita sezione della piattaforma ASMEL) la documentazione ivi richiesta.

La documentazione è costituita da n. 2 (due) "*Buste virtuali*", di seguito specificate:

- "*BUSTA A*" - Documentazione Amministrativa;
- "*BUSTA B*" - Offerta Economica.

La "*BUSTA A*"- Documentazione Amministrativa deve contenere, in formato elettronico, firmato digitalmente la documentazione di seguito elencata.

- a. domanda di ammissione** alla gara, conforme al **Modello A**, comprendente anche dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, in merito a vari punti, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i.

In ogni caso la domanda di partecipazione deve contenere gli elementi essenziali per identificare il candidato e il suo indirizzo e la procedura a cui l'istanza si riferisce: la mancata indicazione degli elementi identificativi essenziali dell'operatore economico nella domanda di partecipazione, tale da non consentire l'identificazione del concorrente, è causa di esclusione dalla procedura e costituisce irregolarità non sanabile poiché non consente l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa, ai sensi dell'art. 83, comma 9, ultimo periodo del d.lgs. n. 50/2016.

La domanda deve essere accompagnata dalla documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di partecipazione come precisato nella tabella seguente:

<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Modalità di produzione documentazione</b>
<i>Forma singola</i>	Produrre <b>Modello A</b> sottoscritto del titolare o legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
-R.T.I. (sia costituito che costituendo) -Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2-lett. e, d.lgs.	Produrre <b>Modello A</b> per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.

50/2016)	
<i>Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2-lett. e, d.lgs. 50/2016)</i>	<p>Produrre <b>Modello A</b> per ciascun operatore economico componente il consorzio, sottoscritto dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.</p> <p>Produrre <b>Modello A</b> reso dal consorzio medesimo e sottoscritta dal relativo legale rappresentante persona munita di comprovati poteri di firma.</p>
<i>Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2-lett. b e c, d.lgs. 50/2016)</i>	<p>Produrre <b>Modello A</b> per ciascun operatore economico che per il consorzio partecipa alla procedura, sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.</p> <p>Nel solo caso in cui il consorzio medesimo partecipi all'esecuzione dell'appalto, produrre <b>Modello A</b> resa dal consorzio medesimo e sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.</p>

Nella domanda di partecipazione l'operatore economico può fornire motivata e comprovata (anche mediante idonea documentazione) dichiarazione in ordine alla esistenza di informazioni, fornite nell'ambito dell'offerta, che costituiscono segreti tecnici o commerciali. Tali informazioni vanno specificamente individuate ed evidenziate nell'offerta.

- b. dichiarazione inesistenza cause di esclusione** dalle gare d'appalto ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i **soggetti in carica** individuati nell'art. 80, comma 3, conforme al **Modello B**.

L'operatore economico deve produrre dichiarazione sostitutiva conformemente al **Modello B**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, e 2 del d.lgs. n.50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 dell'art. 80 (*ad eccezione dei soggetti cessati, per i quali va compilato il Modello C*).

**La dichiarazione sostitutiva per gli altri soggetti tenuti alla dichiarazione di cui all'art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016 può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma.**

- c. dichiarazione inesistenza cause di esclusione** dalle gare d'appalto ex art. 80, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 50/2016, per i **soggetti cessati dalla carica** di cui all'art. 80, comma 3, conforme al **Modello C**.

L'operatore economico deve produrre dichiarazione sostitutiva conformemente al **Modello C**, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, nella quale indica l'esistenza o meno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, e 2 del d.lgs. n. 50/2016; tale dichiarazione è dovuta dai soggetti di cui al citato comma 3 dell'art. 80 **cessati dalla carica** nell'anno antecedente la data di spedizione della presente lettera/pubblicazione del bando.

***La dichiarazione sostitutiva per i soggetti cessati dalla carica può anche essere resa dal titolare o legale rappresentante del concorrente o persona munita di comprovati poteri di firma;***

**d. PassOE**

La verifica del possesso dei requisiti, ai sensi dell'art. 2 della deliberazione attuativa dell'AVCP (ora ANAC) n. 157 del 17 febbraio 2016, sarà effettuata attraverso il sistema AVCPASS OE (Operatore Economico), rilasciato dall'Autorità, per l'accesso alla Banca dati di cui all'art. 81 del d.lgs. 50/2016. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (*Servizi ad accesso riservato - AVCPASS*) secondo le istruzioni ivi contenute.

L'operatore economico deve allegare nell'apposito campo il documento rilasciato dal sistema telematico dell'ANAC che attesta che l'operatore economico può essere verificato tramite AVCPASS.

Il PASSOE è documento indispensabile per lo svolgimento delle procedure di gara, ma non essenziale. Pertanto, ai sensi della citata deliberazione ANAC n. 157/2016, la mancata iscrizione dell'operatore economico al sistema e la conseguente mancata presentazione del documento, o la sua mancata presentazione pur a fonte dell'iscrizione dell'operatore economico al sistema, o la sua mancata sottoscrizione, comportano l'obbligo di regolarizzazione ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, senza applicazione della sanzione.

***Si precisa*** che in caso di avalimento, il documento rilasciato dal Sistema telematico dell'ANAC deve essere sottoscritto anche dal titolare o legale rappresentante ovvero persona munita di comprovati poteri di firma dell'impresa ausiliaria.

**e. Garanzia provvisoria**

L'operatore economico, a corredo dell'offerta, deve produrre documento comprovante l'avvenuta costituzione della "garanzia provvisoria" prevista dall'art. 93, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016, sotto forma di fideiussione o cauzione, a propria scelta, nella misura del 2% dell'importo a base d'asta e secondo le modalità di seguito specificate.

L'importo della garanzia provvisoria sopra indicato, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ossia:

- *del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità ISO9000;*
- *del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;*
- *del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale 14001;*
- *del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.*

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del d.lgs. 50/2016. Essa può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o

prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve essere intestata alla Stazione appaltante (Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera) e deve avere efficacia per un periodo di 180 giorni decorrente dalla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

E' prescritto che la garanzia sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la stessa, su richiesta della Stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata di giorni ulteriori 180 (centottanta), nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente, secondo quanto disposto dall'art. 93, comma 4, d.lgs. 50/2016:

- *la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;*
- *la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, codice civile;*
- *la piena operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.*

La mancata presentazione della garanzia provvisoria, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio, secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

In alternativa rispetto alla fideiussione, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in contanti; (*fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*), in questo caso l'operatore economico deve effettuare il versamento presso la Tesoreria della Stazione appaltante c/o **Banca Popolare dell'Emilia Romagna – Sede di Matera** sul conto corrente IBAN **IT66M0538716103000009336073** intestato al Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, avente come causale di versamento l'oggetto della presente procedura di gara e relativo CIG.

In alternativa rispetto alla fideiussione o in contanti, l'operatore economico può costituire la garanzia provvisoria in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante.

In ogni caso, la garanzia provvisoria copre e può essere escussa nei seguenti casi:

- *mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159 (art. 93, comma 6, d.lgs. 50/2016);*
- *altri casi previsti dalla normativa.*

Le modalità di svincolo delle garanzie provvisorie sono disciplinate come segue:

- *all'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo; in caso di costituzione della garanzia in contanti o in titoli del debito pubblico si provvede alla restituzione degli stessi;*
- *ai concorrenti non aggiudicatari, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, non verrà restituita ma sarà svincolata contestualmente alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione da parte della Stazione appaltante, e comunque entro un termine non superiore a 30 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione.*

Ai sensi dell'art. 93, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016, l'operatore economico deve produrre, nel campo dedicato alla garanzia provvisoria, anche l'impegno di un fidejussore (*che può essere diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria*) a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto (*garanzia definitiva*), qualora l'operatore economico risultasse aggiudicatario.

La mancata presentazione dell'impegno, la sua incompletezza o la presenza di altre irregolarità essenziali comportano il soccorso istruttorio secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016.

La dichiarazione di impegno può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del d.lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La dichiarazione di impegno deve contenere la denominazione della gara come riportata nell'intestazione della presente lettera di invito.

Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Qualora la garanzia provvisoria sia prestata mediante la scheda tecnica di cui allo schema di polizza 1.1 approvato con decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, l'impegno di rilasciare la garanzia definitiva è assolto riportando il medesimo all'interno della fideiussione o in appendice o in allegato alla stessa.

***L'operatore economico deve produrre nel campo dedicato alla garanzia provvisoria copia in formato elettronico del documento che attesti i poteri di sottoscrizione (ad es. procura) del soggetto garante.***

**f. Attestazione del versamento del contributo all'ANAC**

Ai sensi dell'art. 65 del D.L. 34/2020 le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della predetta norma, ovvero il 19.05.2020, e fino al 31 dicembre 2020.

**g. Dichiarazione in ordine all'eventuale subappalto**

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca cantieri) non è obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto (*art. 105, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016*) Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione appaltante.

L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. n. 276/2003 (*art. 105, comma 8, del d.lgs. n. 50/2016*).

Il subappalto, totale o parziale, svolto senza l'autorizzazione della Stazione appaltante, espone l'aggiudicatario e il subappaltatore all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 2 quinquies del D.L. n. 629/1982, convertito con modifiche nella legge n. 726/1982.

Ai sensi dell'art. 105 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca cantieri) l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento [la quota del 40 per cento] dell'importo complessivo del contratto di lavori.

**h. Ulteriori documenti richiesti in caso di partecipazione in forma aggregata**

In caso di partecipazione in forma aggregata devono essere allegati i documenti individuati nella seguente tabella.

<b>Forma di partecipazione</b>	<b>Modalità di produzione documentazione</b>
-R.T.I. costituendo -Consorzio ordinario di operatori economici costituendo (art. 45, comma 2-lett. e, d.lgs. 50/2016)	Produrre <b>Modello A</b> per ciascun operatore economico componente il raggruppamento/consorzio, sottoscritto dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.
-R.T.I. costituito	Produrre dichiarazione contenuta nel <b>Modello A</b> che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.  Allegare copia dell'atto notarile di mandato speciale irrevocabile con rappresentanza all'operatore economico mandatario, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico
- Consorzio ordinario di operatori economici costituito (art. 45, comma 2-lett. e, d.lgs. 50/2016) - Consorzio di cooperative di produzione e lavoro e consorzi di imprese artigiane nonché consorzi stabili (art. 45, comma 2-lett. b e c, d.lgs. 50/2016)	Rendere un'apposita dichiarazione contenuta nel <b>Modello A</b> che ciascun operatore economico componente il raggruppamento deve produrre, sottoscritta con firma digitale dal relativo legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma.  Allegare copia dell'atto costitutivo del consorzio, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o persona munita di comprovati poteri di firma dell'operatore economico.  Solo in caso di consorzio di cui all'art. 45, comma 2-lett. c, del d.lgs. 50/2016, allegare copia della delibera dell'organo deliberativo, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 445/2000, sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico o persona munita di comprovati poteri di firma.

**i. Avvalimento**

Nel solo caso di ricorso all'avvalimento, in conformità all'art. 89, comma 1, del d.lgs. 50/2016 aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Sblocca cantieri), l'operatore economico deve allegare la seguente documentazione:

1. dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere dell'impresa ausiliaria;

2. dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, firmata digitalmente dal titolare o legale rappresentante dell'**impresa ausiliaria** (o persona munita di comprovati poteri di firma), attestante:
- il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, da rendere in modo conforme ai **Modelli A, B e C**;
  - eventuale attestazione SOA;
  - possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
  - l'obbligo verso l'operatore economico concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
  - la non partecipazione diretta alla procedura in proprio o in forma associata, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 50/2016;
3. originale o copia del contratto, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 D.P.R. n. 445/2000, firmata dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti dell'operatore economico concorrente a fornire i requisiti ed a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento tra imprese appartenenti ad un medesimo gruppo societario, dichiarazione sostitutiva, firmata dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5, d.lgs. 50/2016 (normativa antimafia).

Il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

**Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 80, comma 12, del d.lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la Stazione appaltante esclude il concorrente ed escute la garanzia.**

**j. Composizione societaria**

L'operatore economico dovrà compilare e sottoscrivere la dichiarazione relativa alla "composizione societaria" ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. n. 187/1991, utilizzando l'allegato modello (*solo società di capitali: S.p.A. – S.r.l. – Soc. in accomandita per azioni – soc.coop. p.a. o a r.l. – Soc. consortili p.a. o a r.l.*).

**k. Ulteriori eventuali documenti e/o dichiarazioni**

Qualora siano state prodotte dichiarazioni che compongono l'offerta, sottoscritte da un procuratore (*generale o speciale*), l'operatore economico deve allegare originale o copia della procura notarile che attesti i poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000, firmata dal titolare o legale rappresentante (o persona munita di comprovati poteri di firma) dell'operatore economico.

La **"BUSTA B" – Offerta economica** deve contenere, in formato elettronico, firmato digitalmente la documentazione di seguito elencata.

L'operatore economico deve inserire il valore complessivo della propria offerta, utilizzando preferibilmente il **Modello D**, espresso con il ribasso percentuale sull'importo dei lavori a base di gara, utilizzando un massimo di tre cifre decimali separate dalla virgola, fermo restando che trattasi di appalto **a corpo, ex 59 comma 5-bis del d.lgs. 50/2016**.

Inoltre nella formulazione dell'offerta, **a pena di esclusione**, deve indicare gli **oneri propri di sicurezza interna aziendali e i propri costi della manodopera** ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Nel caso di discordanza tra le percentuali indicate in cifre e quelle indicate in lettere l'offerta si ritiene valida per quella, tra le due percentuali indicate, che risulti più vantaggiosa per la Stazione appaltante.

#### **Art. 9 – Svolgimento della gara**

Allo scadere del termine fissato per la presentazione delle offerte le stesse non saranno più sostituibili.

In base a quanto previsto in via transitoria dall'art. 216, comma 12, del d.lgs. 50/2016 (*ovvero nelle more dell'adozione della disciplina nazionale in materia di iscrizione all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici*), in conformità all'art. 15 bis, comma 1, l'Organo di gara verrà individuato con provvedimento del dirigente del Settore competente tra i dipendenti del Settore ovvero dell'Ente in possesso di adeguate professionalità. L'organo di gara è assistita da due dipendenti in qualità di testimoni.

Le operazioni di gara sono svolte in seduta pubblica. L'apertura delle offerte si terrà presso la sede Stazione Appaltante in via Trabaci, Matera, mediante l'utilizzo della piattaforma digitale: <https://piattaforma.asmel.eu/> (Motore di ricerca: BY ASMEL TUTTOGARE) il giorno **13.07.2020** con inizio alle ore **10.00**.

Considerato che il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la congruità delle offerte è valutata sulle offerte che presentano un ribasso pari o superiore ad una soglia di anomalia determinata procedendo al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi indicati dall'art. 97, comma 2bis), del D.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto sblocca cantieri), precisando che tale procedura, è applicabile solo laddove le offerte ammesse siano almeno cinque (art. 97, comma 3 bis, d.lgs. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto sblocca cantieri).

Secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 1, del d.lgs. 50/2016, gli operatori economici forniscono, su richiesta della Stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta. Tali spiegazioni possono, in particolare, riferirsi ai seguenti elementi: l'economia del metodo di costruzione, le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, l'originalità dei lavori proposti dall'offerente, così come previsto dall'art. 97 comma 4a), 4b) e 4c) del D.lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto sblocca cantieri).

Ai sensi dell'art. 97 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto sblocca cantieri), la Stazione appaltante richiede per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni, la presentazione delle spiegazioni ed esclude l'offerta solo se la prova fornita non giustifica sufficientemente il basso livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi sopra indicati o se ha accertato, attraverso le medesime spiegazioni, che l'offerta è anormalmente bassa in quanto: non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro indicati dall'art. 30, comma 3, d.lgs. 50/2016; non rispetta gli obblighi in materia di subappalto previsti dall'art. 105 d.lgs. 50/2016; sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016

rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori; il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'art. 23, comma 16, del d.lgs. 50/2016.

Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge, nonché in relazione agli oneri di sicurezza di cui al "piano di sicurezza e coordinamento" di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 81/2008.

La Stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

In considerazione del criterio di aggiudicazione di cui alla presente procedura (minor prezzo), la verifica di congruità delle offerte è rimessa direttamente al RUP, il quale, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, potrà avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.lgs. 50/2016 o di commissione nominata ad hoc (v. Linee guida ANAC n. 3/2016).

Ai sensi del comma 8 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, aggiornato e coordinato con la legge 14 giugno 2019, n. 55 (Decreto sblocca cantieri), non trattandosi di appalto che non presenta carattere transfrontaliero, è prevista l'esclusione automatica delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter, qualora il numero delle offerte ammesse è pari a dieci.

#### **Art. 10 - Soccorso istruttorio**

Secondo quanto previsto dall'art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016, le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'eventuale offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 11 - Aggiudicazione e stipulazione del contratto**

##### *11.1 - Aggiudicazione*

L'Organo di Gara, concluse le operazioni di gara e le eventuali operazioni di verifica delle offerte anormalmente basse di cui al precedente art. 6, formula nel contesto dell'ultimo verbale la proposta di aggiudicazione a favore del miglior offerente, rimettendo gli atti al dirigente del Settore competente.

Ai fini della verifica della sussistenza e persistenza dei requisiti dichiarati all'atto della presentazione dell'offerta, la Stazione appaltante provvede ad acquisire la documentazione idonea a dimostrare tutti i fatti, gli stati, le qualità e i requisiti indicati nelle dichiarazioni sostitutive rese dall'operatore economico a favore del quale si propone l'aggiudicazione.

La Stazione appaltante verifica i requisiti di carattere generale (*insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del d.lgs. 50/2016*) esclusivamente mediante consultazione della banca dati AVCPass istituita presso l'ANAC, ovvero, una volta intervenuto il decreto ministeriale previsto dall'art. 81, comma 2, del d.lgs. 50/2016, presso la Banca dati nazionale degli operatori economici. La Stazione appaltante verifica altresì il

possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico professionale dell'aggiudicatario, richiesti.

Qualora il possesso dei requisiti non risulti confermato dalla documentazione prodotta a comprova, si procederà all'esclusione dell'operatore economico dalla procedura. In tale caso, la Stazione appaltante potrà scorrere la graduatoria provvisoria, procedendo alle attività di verifica ed agli ulteriori adempimenti nei confronti dell'operatore economico che segue nella graduatoria stessa.

La proposta di aggiudicazione è soggetta ad approvazione del dirigente del Settore competente, il quale provvede in tale sede alla verifica della correttezza delle operazioni svolte dall'Organo di Gara. L'approvazione interviene entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla data di ricevimento del verbale contenente la proposta di aggiudicazione. Decorso tale termine in assenza di provvedimento espresso, la proposta di aggiudicazione si intende approvata (art. 33, comma 1, d.lgs. 50/2016).

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di stipulazione del contratto previsto dall'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016.

Conformemente all'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Divenuta efficace l'aggiudicazione, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti (*revoca o annullamento della procedura di gara, nei casi ammessi dagli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge n. 241/1990*), la stipulazione del contratto ha luogo entro i successivi 60 giorni, o entro il diverso termine eventualmente stabilito dal capitolato speciale d'appalto, salvo differimento espressamente concordato fra Amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicatario.

Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato l'aggiudicatario può, mediante atto notificato all'Amministrazione aggiudicatrice, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie (art. 32, comma 8, d.lgs. 50/2016).

Il provvedimento di aggiudicazione è comunicato a tutti i concorrenti dall'Amministrazione aggiudicatrice all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata inserito nel Mod. A, secondo quanto previsto dall'art. 76, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016.

#### *11.2 - Esecuzione d'urgenza*

L'esecuzione in via d'urgenza dell'appalto è ammessa, in base all'art. 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, esclusivamente nelle ipotesi di eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e la salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

La consegna dei lavori in via d'urgenza può essere disposta, ricorrendo i presupposti di cui sopra, solo dopo che è divenuta efficace l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 8.1.

Se è intervenuta la consegna dei lavori in via d'urgenza l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore lavori, ivi comprese quelle per opere provvisorie (scavi, impalcature, parapetti, dispositivi di protezione individuale, ecc.).

#### *11.3 – Stipula contratto*

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del d.lgs. 50/2016 il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata.

Il contratto non può essere stipulato in caso di proposizione di ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare e per i successivi 20 giorni, secondo le previsioni di cui all'art. 32, comma 11, del d.lgs. 50/2016.

Nel termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione, l'operatore economico aggiudicatario dovrà far pervenire all'Amministrazione aggiudicatrice, ai fini della stipula del contratto e pena l'annullamento dell'aggiudicazione stessa, la documentazione indicata nella medesima comunicazione.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di procedere a richiedere chiarimenti e/o integrazioni della documentazione prodotta.

Ove l'operatore economico aggiudicatario non produca la documentazione richiesta, come precedentemente indicato, entro i termini assegnati, l'Amministrazione aggiudicatrice lo dichiarerà decaduto dall'aggiudicazione, dandone comunicazione allo stesso. In tal caso l'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di valutare se procedere all'aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria (previo esito favorevole dei prescritti controlli), che sarà quindi tenuto a presentare, entro i termini comunicati nella relativa richiesta, la documentazione precedentemente indicata. Nei confronti dell'aggiudicatario dichiarato decaduto, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell'offerta, che sarà perciò incamerata.

L'operatore economico aggiudicatario, se ricorrono le circostanze, si obbliga nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici disciplinato dal D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e del vigente codice di comportamento dei dipendenti della Amministrazione aggiudicatrice.

La stipulazione del contratto avrà luogo entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data della suddetta comunicazione di aggiudicazione, salvo quanto previsto all'art. 32, commi 8, 9, 10, 11 e 12, del d.lgs. 50/2016.

Tutte le spese di bollo, stipulazione, registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente il contratto sono a carico dell'appaltatore, così come le eventuali spese di pubblicità che la legge pone a carico del medesimo.

La data dell'avvenuta stipula del contratto sarà comunicata dall'Amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. d), del d.lgs. n. 50/2016.

L'operatore economico aggiudicatario, all'atto della stipula del contratto, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto stesso, mediante produzione di idoneo documento autenticato nelle forme di legge (se non acquisito già nel corso della procedura).

#### *11.4 – Garanzie definitive*

Ai fini della stipula del contratto l'operatore economico aggiudicatario deve prestare, ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016, una garanzia, denominata "**garanzia definitiva**", sotto forma di cauzione o

fideiussione, pari al 10% dell'importo contrattuale (salvo aumento nei casi di ribasso superiore alle percentuali indicate dall'art. 103, comma 1, d.lgs. 50/2016).

L'importo della garanzia sopra indicato è ridotto nelle misure ed alle condizioni indicate dall'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, ossia:

- del 50% per operatori in possesso di certificazione del sistema di qualità (ISO9000);
- del 50 % , non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- del 30%, anche cumulabile con la precedente riduzione, per operatori in possesso di registrazione EMAS, o del 20% qualora siano in possesso di certificazione ambientale (14001);
- del 15% anche cumulabile con le precedenti riduzioni per gli operatori che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra o un'impronta climatica di prodotto.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Si precisa che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l'operatore economico aggiudicatario può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutti gli operatori economici che lo costituiscono siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei (RTI) le garanzie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La fideiussione deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Si richiamano le altre previsioni di cui all'art. 103 del d.lgs. 50/2016, nelle parti applicabili alla presente procedura.

#### **Art. 12 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati (Regolamento UE 2016/679), s'informa che il Titolare del trattamento dei dati rilasciati per la partecipazione alla presente gara è Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera.

I dati personali acquisiti saranno utilizzati per le attività connesse alla partecipazione della presente procedura di gara, nel rispetto degli obblighi di legge e in esecuzione di misure contrattuali o precontrattuali.

In particolare, ai fini dell'espletamento delle procedure di gara, i dati trasmessi (compreso eventuali dati relativi a condanne penali o reati) saranno sottoposti all'esame della Commissione di gara affinché venga valutata l'ammissibilità dell'offerta presentata e dei requisiti di partecipazione; al termine della procedura i dati saranno conservati nell'archivio dell'Amministrazione appaltante (secondo la specifica normativa di settore che disciplina la conservazione dei documenti amministrativi) e ne sarà consentito l'accesso secondo le disposizioni vigenti in materia.

Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto di accesso, i dati personali non saranno comunicati a terzi se non in base a un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità di quanto dichiarato in sede di gara.

I dati personali, infatti, potranno essere comunicati a soggetti esterni incaricati a svolgere specifici servizi connessi con gli adempimenti di cui alle succitate finalità ed, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: istituti di credito per il pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto aggiudicatario, enti pubblici ed autorità competenti in merito all'oggetto della gara.

Le categorie di incaricati che verranno a conoscenza dei dati personali al fine di eseguire i trattamenti aventi le suddette finalità sono soggetti preposti all'amministrazione ed alle transazioni connesse con i pagamenti, alla gestione della procedura di gara.

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l'impossibilità di instaurare rapporti con l'Amministrazione.

Ai partecipanti sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erranei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendole richieste al RPD all'indirizzo: [rpd@csi.matera.it](mailto:rpd@csi.matera.it).

Il concorrente è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante la partecipazione alla procedura e, successivamente, durante l'eventuale esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all'applicazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e delle norme del D.Lgs. 196/2003 eventualmente applicabili.

L'interessato, ove ritenga che il trattamento violi la normativa, ha il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati alla persona.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza.

#### **Art. 13 - Accesso agli atti**

Il diritto di accesso agli atti della procedura di affidamento e di esecuzione del contratto è disciplinato secondo quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia.


#### **Art. 14 – Contenzioso**

Contro il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Basilicata, nel termine di trenta giorni dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione appaltante nella sezione "*Amministrazione Trasparente*", disposta nei due giorni successivi alla sua adozione contestualmente alla comunicazione tramite PEC dell'avviso di adozione (artt. 29, comma 1, secondo periodo, e 76, comma 3, del d.lgs. 50/2016). Contro i provvedimenti che l'operatore economico ritenga lesivi dei propri interessi è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (Tar) di Basilicata, entro il termine di 30 giorni dalla loro conoscenza, salve le altre previsioni di legge.

Si precisa, ai sensi dell'art. 209 "Arbitrato" del d.lgs. 50/2016, che il contratto da stipulare in esito alla procedura di affidamento non conterrà la clausola compromissoria.

Il Responsabile del Procedimento

Antonio Emidio Castelluccio



***Allegati:***

- Modello "A" - domanda di ammissione e dichiarazioni
- Modello "B" – dichiarazione soggetti in carica
- Modello "C" - dichiarazione soggetti cessati dalla carica
- Modello "D" - offerta economica
- Modello "dichiarazione composizione societaria"